

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società "X Srl", con sede in =====, pervenuta al Comitato in data ===== per il tramite della Direzione Regionale della =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società in data ===== ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

UDITA LA RELAZIONE DELLA PROF. FABRIZIA LAPECORELLA
PREMESSO CHE, PER QUANTO SI RILEVA DALL'ISTANZA:

La società "X srl" fa parte del Gruppo X, multinazionale che opera nel settore della progettazione produzione e vendita di sistemi e attrezzature per il collaudo di componenti e schede elettroniche e, in particolare, nell'industria dei semiconduttori.

La "X Srl" è controllata dalla "X AB", a sua volta controllata dalla "X Inc.", società residente negli Stati Uniti d'America. La "X Inc." svolge la funzione di *principal* per il Gruppo X, ossia coordina e pianifica la distribuzione e l'acquisto dei prodotti, il marketing, la pubblicità, la ricerca e sviluppo, nonché la gestione dei magazzini centralizzati nell'interesse dell'intero Gruppo per tutta l'area del Nord-America e per l'Europa. Il rapporto tra "X Inc." e "X srl" è disciplinato da accordi di commissione in cui la prima società è il committente, mentre la società istante è commissionaria.

A seguito di una ristrutturazione del Gruppo, a partire dal 2007 il ruolo di *principal*, e dunque di committente, per il mercato mondiale eccetto che per l'area nord-americana sarà svolto dalla società "X Ltd." residente in Singapore e anch'essa controllata della "X AB".

In questa prospettiva, ed in considerazione della circostanza che la società "X Ltd." risiede in un paese a fiscalità privilegiata in base all' art 2 n. 4-bis) del D.M. 23 gennaio 2002, l'istante chiede la disapplicazione della disposizione prevista dall'art. 110, comma 10 del TUIR approvato con DPR 2 dicembre 1986, n. 917, per i costi derivanti dai rapporti intercorsi con la società "X Ltd."

A tal fine l'istante intende dimostrare e documentare che la "X Ltd." svolge un'effettiva attività industriale e commerciale ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, come sua principale attività nel proprio stato di residenza con una struttura idonea allo svolgimento di tale attività.

La documentazione allegata all'istanza include:

- copia dell'atto costitutivo dal quale si evince l'oggetto sociale, e dello statuto sociale;

- copia del certificato del Registro delle imprese di Singapore da cui si evince il cambio di denominazione da “X Singapore Ltd.” a “X (Asia) Ltd” .;
- copia del certificato del Registro delle imprese di Singapore da cui si evince la trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata;
- copia del bilancio al 31 dicembre 2005 e relativa certificazione;
- copia di alcuni contratti di lavoro subordinato;
- copia del contratto di locazione dell’immobile;
- copia di alcune fatture relative ad utenze elettriche e telefoniche che dimostrano la disponibilità e l’uso effettivo dell’immobile;
- copia di una lettera della Bank of ===== attestante l’esistenza di rapporti di conto corrente bancario con la società “X (Asia) Ltd.”, nonché copia di alcuni estratti conto.

Dalla documentazione prodotta si evince che la società “X Ltd.” svolge attività di vendita e commercializzazione nella propria realtà locale di sistemi elettronici di collaudo, nonché prestazione di servizi, quali manutenzione e sviluppo *software*, per i medesimi.

Per lo svolgimento di questa attività la società dispone di locali ad uso ufficio per una superficie complessiva di circa 3.105 metri quadrati, detenuti in base ad un contratto di locazione, nonché di beni strumentali per un valore netto al 31.12.2005 di 377.240 US\$.

In particolare dall’esame del conto economico e della nota integrativa emerge che i ricavi derivanti dalla vendita di attrezzature ammontano a circa il 60% del totale, i compensi per prestazioni di servizi ammontano a circa al 34% del totale, mentre i proventi di natura finanziaria rappresentano una componente meno significativa. Per quanto riguarda i componenti negativi, quelli più significativi sono rappresentati dai costi delle vendite e dei servizi resi (42% del totale) e da altre spese operative (57% del totale). Nello stato patrimoniale sono poste significative dell’attivo le disponibilità liquide, i crediti verso clienti e le immobilizzazioni materiali per attrezzature.

La società ha attualmente in forza 107 lavoratori dipendenti e a seguito della ristrutturazione del Gruppo provvederà ad assumere almeno altre 25 unità di personale.

CONSIDERATO CHE:

L’art. 110, comma 10 del TUIR reca una disposizione antielusiva mirante a rendere indeducibili le componenti negative di reddito d’impresa derivanti da operazioni intercorse con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata;

La suddetta disposizione può essere disapplicata, ai sensi del successivo comma 11, qualora il contribuente fornisca la prova, nel corso del procedimento di accertamento, che “le imprese estere svolgano prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che l’operazione posta in essere

risponda ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”.

L’art. 11, comma 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, dispone che le prove in questione “non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 della presente Legge, di conoscere l’avviso dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla natura e al relativo trattamento tributario dell’operazione che intende porre in essere e l’abbia realizzato nei termini proposti, tenendo conto dell’eventuale prescrizione dell’Amministrazione”.

Secondo il disposto normativo dell’art. 21, comma 9 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 il contribuente ha l’onere di fornire tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

L’art. 5, comma 3, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194, prescrive che alla richiesta di parere sia allegata la “documentazione rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell’operazione”, ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l’operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

RITENUTO CHE NEL CASO IN ESAME:

La documentazione prodotta dall’istante dimostra esclusivamente che la società “X (Asia) Ltd.” ha sede in Singapore e svolge nel proprio territorio un’attività commerciale effettiva; mentre non sono affatto specificate le modalità, le condizioni economiche e le regole contrattuali che disciplineranno i rapporti tra la suddetta società e la X.

La documentazione allegata alla domanda è insufficiente ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata nonché della reale portata dell’operazione.

Appare opportuno offrire all’istante la possibilità di integrare la propria domanda, specificando ulteriori elementi conoscitivi utili per valutare i contenuti economici e giuridici dell’operazione che intende porre in essere.

P.Q.M.

il Comitato delibera di attivare la procedura istruttoria prevista dall’art. 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1997 n. 194 e di notificare alla società istante un’ordinanza di integrazione degli elementi probatori da esibire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, al fine di poter esprimere il parere richiesto.

Roma, 22 marzo 2007

Deposito: 16 aprile 2007